

**Allegato “B” al n. 29841/14583 di repertorio**

**STATUTO  
DELLA  
FONDAZIONE  
“OASI DI MUSO ENTE DEL TERZO SETTORE”**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1.1 È costituita su iniziativa di “Stella Holding S.p.A.” (il “**Fondatore**”) una fondazione denominata

**“Oasi di Muso”**

o, in breve, “**Oasi di Muso ETS**” (di seguito “**Fondazione**”).

1.2 E’ fatto obbligo alla Fondazione dell’utilizzo della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS” nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

**Articolo 2**

**Sede**

2.1 La Fondazione ha sede in **Grumo Appula**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**Articolo 3**

**Finalità e attività**

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, finalizzate alla tutela, alla protezione, alla cura e al benessere degli animali. La Fondazione si propone, altresì, di sensibilizzare, informare e promuovere ogni azione utile ad instaurare il corretto rapporto uomo/animale denunciando ogni forma di sfruttamento e violenza nei confronti degli animali e combattendo il randagismo.

3.2 Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma la Fondazione intende svolgere l’attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs 117/2017. In particolare la Fondazione intende:

- a. gestire oasi per animali, rifugi, canili, gattili di proprietà, collaborando anche con strutture convenzionate con enti pubblici;
- b. collaborare, attraverso iniziative di aiuto, con canili privati in difficoltà;
- c. prendere in affidamento cani e altri animali d’affezione di proprietari privati in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, per un’eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei o di responsabilità di enti pubblici

qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato;

- d. organizzare corsi di formazione, di educazione cinofila e protezione dell'ambiente anche murgiano e degli animali, esercitando tali funzioni per contribuire alla diffusione e al rispetto delle leggi in materia;
- e. realizzare programmi di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente da svolgere nelle scuole e sul territorio, anche in collaborazione con enti pubblici;
- f. ridurre il problema del randagismo (prevalentemente canino) creando o sostenendo centri di accoglienza o rifugi sanitari per animali randagi, abbandonati, smarriti o di persone in temporanea difficoltà che oltre alla custodia, cura e mantenimento siano punto di riferimento per tutte le iniziative di affidamento o adozione; promuovere e realizzare campagne di sterilizzazione;
- g. ridurre il randagismo felino con la sterilizzazione dei soggetti femminili delle colonie con la collaborazione dei volontari e, sia operativa che economica, degli enti pubblici;
- h. assicurare all'animale il diritto e la possibilità concreta di vivere negli spazi urbani con l'adozione di tutte le iniziative e regolamenti necessari a garantire una esistenza priva di sofferenze e armonizzando la migliore loro convivenza nella società degli umani;
- i. organizzare le difese legali per la tutela dei diritti degli animali e delle persone che di questi si occupano e che ne sono proprietarie, contro abusi e maltrattamenti.

3.3 La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione potrà comunque compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e, in particolare:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie nell'interesse esclusivo della fondazione e non di terzi;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o di altre forme associative ed enti, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione il cui bilancio verrà allegato a quello della Fondazione;

3.5 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi di volontari con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

La qualità di volontario è, in ogni caso, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio e Fondo di dotazione**

4. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo iniziale di dotazione vincolato, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

#### **Articolo 5**

##### **Fondo di Gestione**

5. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite ed i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dal suo incremento, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione;
- d) proventi, ricavi ed entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) gli eventuali avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla dal D.Lgs. n. 117/2017.

#### **Articolo 6**

##### **Organi**

6. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente e il vice Presidente;

- c) l'Organo di controllo.

## **Articolo 7**

### **Consiglio di amministrazione**

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente con le seguenti modalità:

- a) un consigliere, se il Consiglio è composto da tre membri, o due consiglieri, se il Consiglio è composto da cinque membri, sono designati dal Fondatore;
- b) i restanti membri sono nominati, con delibera del Consiglio in scadenza, approvata a maggioranza assoluta, il quale determina anche il numero complessivo dei membri del nuovo Consiglio.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

7.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere designato ai sensi del precedente art. 7.1 lett. a), il Fondatore provvederà a nominare il sostituto che resterà in carica sino alla scadenza prevista del componente sostituito.

7.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere designato ai sensi del precedente art. 7.1 lett. b), il Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro che resterà in carica sino alla scadenza prevista del componente sostituito.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## **Articolo 8**

### **Competenze del Consiglio di amministrazione**

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare, nel rispetto delle finalità;
- b) individua le attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, da porre in essere;
- c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) redige e approva annualmente, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- e) redige e approva annualmente, entro il mese di aprile, il bilancio sociale se ritenuto opportuno o previsto per legge;
- f) adotta uno o più regolamenti interni finalizzati a disciplinare l'assetto organizzativo ed operativo della Fondazione;
- g) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- h) conferisce incarichi professionali e/o provvede alle assunzioni ed ai

- licenziamenti del personale dipendente;
- i) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
  - j) può nominare il Segretario scegliendolo non tra i propri componenti e determinandone le funzioni;
  - k) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice-Presidente;
  - l) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
  - m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
  - n) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
  - o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
  - p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  - q) delibera in merito ad ogni altra questione che sia necessaria per il perseguimento delle finalità contenute nelle tavole di fondazione;
  - r) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.3 Il Consiglio di amministrazione può delegare specifiche funzioni ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

## **Articolo 9**

### **Riunioni del Consiglio di amministrazione**

9.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed l'Organo di controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso via telefax o messaggio di posta elettronica certificata o semplice degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi i quali dichiarino di essere stati

preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione, se nominato, o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione o dal notaio, nei casi in cui sia richiesto dalla legge.

9.7 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 10**

### **Presidente e vice Presidente**

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

10.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.4 Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice-Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

## **Articolo 11**

### **Segretario**

11.1 Il Segretario, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione. Possono, inoltre, essere delegati al Segretario ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta,

adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione ed alla buona riuscita dei progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione e volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

11.2 Il Segretario redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 12**

### **Organo di Controllo e Revisione Legale**

12.1 L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale viene nominato inizialmente dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, e resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina. I suoi componenti possono essere riconfermati. Se Collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del cod. civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

12.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per le modalità di tenuta delle riunioni si rinvia a quanto previsto all'art. 9 dello Statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.6 L'Organo di Controllo è invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia decidere di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 Spetta all'Organo di Controllo la tenuta e la cura del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

12.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art.9.

## **Articolo 13**

### **Compensi per le cariche sociali**

13.1 Agli amministratori ed a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

### **Articolo 14**

#### **Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione**

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e successivamente depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.4 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, o qualora lo ritenga utile, il Consiglio predispose il bilancio sociale da approvare unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

14.5 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.6 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 15**

#### **Operazioni straordinarie**

15. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Fondatore, a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, secondo le disposizioni di legge applicabili anche per analogia, in quanto compatibili.

### **Articolo 16**

#### **Scioglimento**

16.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In tale caso il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori.

16.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che

residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Fondatore, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 17**

##### **Norme applicabili**

17. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate, le disposizioni di al D.Lgs. n. 117/2017, le disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Paolo Giosuè Maria Bifulco  
Monia Eugenia Sartorelli  
Francesca Carolina Teresa Pasi  
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in bollo assolto in modo virtuale - n. 1 marca da euro 16,00)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 3 tre agosto 2022 duemilaventidue.